**Interrogazione a risposta scritta 4-05828**

presentato da

**CATTOI Vanessa**

testo di

**Lunedì 25 maggio 2020, seduta n. 346**

  VANESSA CATTOI, BINELLI, LOSS e SUTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* — Per sapere – premesso che:

in Italia, le regioni a statuto speciale godono di particolari forme di autonomia legislativa ed esecutiva, in forza del dettato costituzionale e, con specifico riferimento alla regione del Trentino-Alto Adige, anche di previsioni di carattere internazionale;

in particolare, la specialità «rinforzata» del Trentino-Alto Adige trova fondamento storico-giuridico di carattere internazionale nell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, noto come accordo De Gasperi- Gruber (reso esecutivo con il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430), sottoscritto per garantire particolari tutele alle popolazioni di lingua tedesca residenti in Alto Adige e attuato (nello statuto speciale e nell'articolo 116 del Costituzione) in un quadro regionale, cui partecipano – assieme alla provincia autonoma di Bolzano – anche la provincia autonoma di Trento e la regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. La valenza giuridica di questo peculiare fondamento è stata successivamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ed è stata anche formalizzata in norme statali (ad esempio nell'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266);

al fine di rilanciare l'economia trentina colpita dall'emergenza COVID-19, la provincia autonoma di Trento ha approvato la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nella quale sono previste misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i vari settori economici;

si rammenta che, nella serata di mercoledì 20 maggio 2020, durante l'esame di nove leggi delle regioni e delle province autonome, è intervenuta la decisione del Governo di impugnare la legge sopracitata, ritenendo che alcune disposizioni in materia di contratti pubblici contrastino con la normativa statale di riferimento in materia di appalti, violando l'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;

in realtà, il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possano adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. Al riguardo, esiste una norma di attuazione, del settembre 2017, in materia di contratti pubblici, che prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano possano disciplinare con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici;

infine, la Commissione europea, in una comunicazione del 1° aprile 2020, evidenziava come la crisi sanitaria causata da COVID-19 richieda soluzioni rapide e intelligenti, come pure agilità nella gestione dell'enorme aumento della domanda di beni e servizi simili, che si verifica proprio nel momento in cui determinate catene di approvvigionamento sono interrotte. La Commissione europea scrive che «gli acquirenti pubblici dovrebbero inoltre prendere in considerazione la ricerca di soluzioni alternative e interagire con il mercato». Pertanto, secondo gli interroganti l'operato della provincia autonoma di Trento risulta corretto, alla luce della piena competenza in materia di appalti e della coerenza con le indicazioni provenienti dall'Europa –:

se il Governo intenda ritirare la decisione di impugnare la legge di cui sopra, la quale risulta contraddittoria rispetto alle enunciazioni fatte in tema di sussidiarietà e di flessibilità riguardo agli appalti ed in considerazione dell'urgenza di sostenere l'economia in questo particolare momento storico.
(4-05828)